

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 702 TER C.P.C., 35 D.LGS. 25/2008 e 19 D.LGS. 150/2011

OGGETTO: Riconoscimento della protezione sussidiaria, dello status di rifugiato politico, dell'asilo costituzionale ed in subordine della protezione sussidiaria.

L'odierna ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 28.3.2011 (notificato il 10.11.2011) con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria ed umanitaria, esponendo di provenire dalla Nigeria, di avere raggiunto l'Italia nel 2006 e di essere fuggita dal suo paese di origine a seguito dell'uccisione del padre ad opera di appartenenti ad un partito politico a seguito del rifiuto dello stesso di unirsi a loro.

Ha quindi concluso chiedendo, nell'ordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria, dell'asilo costituzionale, dello status di rifugiato politico ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

L'amministrazione resistente è rimasta contumace, sebbene abbia inviato osservazioni nelle quali ha sostanzialmente ribadito le considerazioni poste dalla commissione a fondamento del diniego.

Alla prima udienza del 3.4.2012, sentita la ricorrente presente personalmente ed acquisita ulteriore documentazione sulle sue condizioni di salute, la causa è stata trattenuta in decisione, con un termine per note sino al 30.4.2012.

Nelle note conclusive tempestivamente depositate entro il concesso termine il procuratore della ricorrente ha poi rinunciato alla domanda riguardante il rifugio politico e l'asilo costituzionale.

Relativamente all'ammissibilità della domanda deve essere rilevata la tempestività, atteso che la notifica del provvedimento impugnato risulta effettuata il 10.11.2011 ed il ricorso depositato in data 7.12.2011, epoca in cui risulta entrata in vigore la nuova disciplina processuale introdotta dall'art. 19 del d.lgs. n. 150/2011, la quale ha previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui al capo III bis, titolo I, libro IV, c.p.c. alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

In rito, pertanto, il presente giudizio, risulta disciplinato, in quanto introdotto successivamente all'entrata in vigore della menzionata normativa, dal rito sommario di cognizione (artt. 702 ter c.p.c, 35 d.lgs. 25/08 e 19 d.lgs. 150/2011).

Nel merito, preso atto dell'intervenuta rinuncia alle domande di rifugio politico e di asilo costituzionale, la domanda merita accoglimento solo sotto il profilo della protezione umanitaria.

Non può infatti essere accolta la domanda di protezione sussidiaria, spiegata in via principale, non avendo la ricorrente fornito alcun elemento di prova circa i fatti lamentati che la avrebbero indotta alla fuga dal suo paese.

Pur vigendo infatti nella materia in questione un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà dell'istante, costretta alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cons. Stato, 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 26278/2005 e Cass., SS.UU., n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007), non sussiste nemmeno un principio di prova di quanto dedotto.

Nè invero è dedotto alcunchè circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della detta forma di protezione.

La protezione sussidiaria è infatti concedibile unicamente in presenza dei tassativi presupposti enucleati dall'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, tra cui il fondato timore di danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ebbene, nella fattispecie, le deduzioni della ricorrente di cui all'atto introduttivo non configurano nemmeno in astratto i presupposti di tale forma di protezione, attesa l'insussistenza di alcuna deduzione e prova circa l'esistenza dei "fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine ... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno" quale la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Del resto, come rilevato anche dalla commissione territoriale, la ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale dopo quasi quattro anni da quando è arrivata in Italia e solo in occasione del suo trattenimento presso il CIE e ciò rende scarsamente verosimile ed attuale il pericolo della medesima paventato per il caso di suo rientro in Nigeria.

Merita conclusione accoglimento solo la domanda subordinata di protezione umanitaria di cui all'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, in considerazione del perdurante, grave, stato di salute della ricorrente, documentato sulla base della certificazione medica esibita all'udienza del 3.4.2012, oltre che da quella già allegata in atti; dalla medesima si evince infatti che la stessa è affetta da "infezione da HIV, cat. A 2. Fibromatosi uterina in soggetto sottoposto ad annessiectomia bilaterale. Ascite. Epatopatia steatosica di grado medio. Cervicite di grado moderato con displasia di grado lieve (low-sil) ed infezione da HPV ad alto rischio oncogenico" e che la stessa è attualmente in trattamento con farmaci antiretrovirali; dalla stessa certificazione allegata (datata 18.1.2012) emerge, infine, che tali farmaci possono considerarsi "salvavita", che tale terapia non può essere praticata nel paese di origine in considerazione del loro costo elevato e che tali farmaci non sono disponibili nella maggior parte degli stati africani.

Le risultanze di detta certificazione medica, del resto, risultano confermate anche dal sito internet "Viaggiare Sicuri" del MAE, evincendosi che il livello sanitario in Nigeria è generalmente medio-basso, che le strutture ospedaliere pubbliche sono di livello scadente, che il reperimento in loco di medicinali non è affidabile per i rischi di manipolazione dei farmaci e che per le cure specialistiche è necessario recarsi in Europa.

Le considerazioni esposte giustificano, in conclusione, il riconoscimento della protezione umanitaria in favore della ricorrente, essendo le spese di lite irripetibili nonostante la soccombenza dell'amministrazione convenuta, in considerazione della peculiare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

1) riconosce a *****, nata in Nigeria il ***, i gravi motivi di carattere umanitario ex art 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano.

2) spese di liti irripetibili.

Roma. 4.5.2012

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 8 maggio 2012